

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE denominata "Scelta Vegetariana"

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Scelta Vegetariana" con sede legale a Valverde (CT) in Via Quattro Canti,34.

Il trasferimento della sede, non comporta modifica statutaria. Essa ha natura di ente di tipo associativo, come regolato dalla legge 383/2000 e successive integrazioni e modifiche. L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della sede sociale. Ha durata illimitata ed è regolata dal presente Statuto e da eventuale Regolamento interno.

Art. 2 - FINALITA' ED ATTIVITA'

L'associazione è senza scopo di lucro, apolitica e si prefigge di:

- salvaguardare il diritto alla salute degli individui attraverso la promozione di un sano stile di vita;
- diffondere l'alimentazione vegetariana nel rispetto della vita degli animali;
- promuovere un'agricoltura sostenibile.

Per perseguire i propri fini, l'associazione si propone le seguenti attività:

- organizzare congressi ed eventi nazionali ed internazionali per fornire una corretta informazione nel campo della salute e dell'alimentazione, anche con la collaborazione di organismi privati o pubblici;
- promuovere l'alimentazione vegetariana, vegana, e naturale organizzando corsi di cucina (con eventuale rilascio di attestati), pranzi e cene sociali e prediligendo l'utilizzo di prodotti biologici;
- sostenere uno sviluppo ecosostenibile con l'uso di prodotti ecocompatibili;
- favorire la diffusione di un'agricoltura pulita, senza l'utilizzo di prodotti chimici e di sintesi, organizzando forme di acquisto collettivo di prodotti biologici, o a Km. zero, riservate agli associati ed incentivando sagre e mostre del settore;
- migliorare la salute fisica e psichica dell'essere umano, favorendo la conoscenza di cure erboristiche, di medicina naturale e promuovendo attività di yoga ed altre discipline sportive;
- promuovere e gestire attività ricreative, ambientaliste e di prevenzione sanitaria;
- contrastare ogni forma di discriminazione e sfruttamento sociale e tutte le forme di crudeltà e maltrattamento sugli animali;
- organizzare campagne di screening e di prevenzione della salute;
- collaborare con altre associazioni, Enti Pubblici e Statali, Università ed aziende private e non, sul territorio nazionale ed internazionale

Sarà inoltre possibile realizzare ogni altra iniziativa prevista da apposite delibere degli organi direttivi atta al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, non in contrasto con gli scopi sociali.

Art. 3 - I SOCI

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini che ne condividono lo Statuto, l'eventuale regolamento e le finalità, ivi comprese le persone giuridiche, tramite un loro delegato. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa. Per i minori è richiesto il nullaosta di chi esercita la patria potestà. I dati personali saranno soggetti alla riservatezza, secondo la normativa vigente, ed impiegati per le finalità associative, previo assenso scritto del socio.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione, o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati ma, in caso di necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazioni coordinate continuative. Sono previste diverse categorie di soci:

- ordinari, coloro che versano la quota annuale;
- sostenitori, coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

- benemeriti, ai quali vengono riconosciuti meriti a favore dell'associazione e sono esentati dal versamento della quota. La quota non è trasmissibile o rivalutabile.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, all'osservanza dello Statuto e del regolamento interno. Possono eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi purché maggiorenni. Il socio volontario non potrà essere retribuito, ma avrà diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'attività prestata ed entro i limiti previsti dal Consiglio. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai bilanci dell'Associazione.

Art. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Il socio può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

I soci possono essere sospesi o espulsi, se non ottemperano alle disposizioni dello Statuto o alle delibere, se si rendono morosi nel versamento della quota sociale, o se arrecano danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 6 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Consiglio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Art. 7 - L'ASSEMBLEA

È composta da tutti i soci in regola con i versamenti. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'annuncio della convocazione dovrà essere pervenire ai soci almeno 10 giorni prima della riunione mediante e-mail, o fax, o pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Associazione. È convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. È straordinaria se convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate sul libro dei verbali. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto ed in seconda, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. L'assemblea straordinaria, invece, approva modifiche dello Statuto con il voto dei 3/4 dei soci presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati anche rappresentati per delega.

ART. 8 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Stabilisce il programma annuale di attività, o gli interventi straordinari, discute e approva il bilancio annuale, il rendiconto preventivo e l'eventuale regolamento interno, elegge il Consiglio Direttivo alla scadenza dei mandati, delibera su quant'altro sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. Le elezioni si svolgono per alzata di mano.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, dura in carica 5 anni ed i componenti sono rieleggibili. È convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri. Le riunioni sono valide a maggioranza degli intervenuti e le decisioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese.

Art. 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO

Esso è investito di più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività non riservato per legge, o per Statuto all'Assemblea dei soci. In particolare:

- elegge, tra i propri componenti il presidente ed il vice-presidente e li revoca;
- nomina il segretario/tesoriere;

- attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- determina l'ammontare delle quote associative;
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
- presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto preventivo ed il bilancio annuale;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea eventuali Regolamenti interni;
- decide in caso di controversie tra i soci o sulla loro esclusione.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

È il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a lasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di impedimento, o di prolungata assenza, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Art. 12 - TESORIERE /SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un tesoriere, che è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni del Consiglio. Gli è conferito potere di operare con banche e uffici postali su delega del Presidente, con cui ha firma congiunta. Redige i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive su appositi libri.

Art.13 - IL CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI

Se nominato, è composto da 3 membri scelti dall'Assemblea, anche tra i non soci, dura 3 anni e controlla la gestione ed il rispetto delle norme interne dell'Associazione.

Art. 14 - DIMISSIONI

I soci possono dimettersi, in qualsiasi momento, purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni devono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - LE RISORSE ECONOMICHE E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

Esse sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati ed eventuali contributi pubblici;
- eredità, donazioni lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività promozionali finalizzate all'auto-finanziamento;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- beni mobili e immobili di proprietà anche acquistati ed intestati all'associazione ed elencati in un apposito inventario;
- proventi di servizi svolti in modo marginale e non in contrasto con i fini sociali.

Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 16 - BILANCIO

Il bilancio è annuale e l'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea riunita in forma straordinaria ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto ed il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad associazione con finalità analoghe, o di utilità sociale con delibera dall'Assemblea e su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.18 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; per quanto non espressamente previsto l'Assemblea dei Soci farà riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.